

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INDELLI, CRISCUOLI, FOCACCIA e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Concorso straordinario per nuove sedi di farmacia e norme per il trasferimento delle farmacie in esercizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si ripromette di conseguire i seguenti obiettivi:

1) risolvere l'annoso problema della trasferibilità delle farmacie.

Si dibatte, da anni, il quesito se la farmacia concessa per concorso, o comunque, in gestione da parte di un titolare possa essere trasferita con atto tra vivi o debba, invece, essere trasmessa per concorso.

Con il presente disegno di legge si distingue quanto è materia rientrante nei diritti soggettivi (patrimonio della farmacia, diritti acquisiti dal titolare con il suo impegno professionale, eccetera) da quanto rientra nell'ambito del potere discrezionale della pubblica amministrazione, che è concretizzato dalla « sede » (cioè dalla circoscrizione territoriale, a cui è riservato il servizio dell'assistenza farmaceutica) che, a sua volta, costituisce la contropartita perchè lo Stato possa imporre tutto il complesso di doveri, oneri economici, controlli, tariffe, obbligo di tenere pronti prodotti di raro consumo, ma sempre di urgente impiego, eccetera.

I diritti soggettivi non possono trasferirsi che in base ad iniziativa a carattere privatistico, con la scelta libera di chi intende

assumere i nuovi impegni; mentre gli interessi legittimi inerenti al servizio (sede e prerogative relative) non possono essere conferiti, che con il decreto del medico provinciale, mediante atto amministrativo.

Ma, poichè nel sistema prevale, senza dubbio, l'interesse pubblico su quello privato, il disegno di legge prevede che l'atto privato di trasferimento non abbia efficacia se non con l'emanazione del decreto del medico provinciale, al quale il disegno di legge riconosce ampio potere di condizionare il provvedimento.

La norma ripete, sostanzialmente, il principio stabilito dalla legge mineraria 29 luglio 1927, n. 1443, che all'articolo 27 statuisce: « Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro dell'industria e del commercio.

Ogni atto che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione, quanto fra le parti ... ».

2) Consentire l'immediata copertura delle zone sprovviste di farmacia, mediante il bando di concorso straordinario.

È evidente che il concorso debba sempre essere sperimentato ogni qual volta si voglia

garantire la imparzialità della pubblica amministrazione nel concedere dei diritti, in conformità di quanto previsto dall'articolo 97 comma primo della Costituzione.

Il disegno di legge prevede che, nel concorso straordinario, si dia la preferenza a due categorie di farmacisti: quella dei rurali, che si sono sacrificati per garantire il servizio farmaceutico in condizioni di disagio e quella dei farmacisti che, pur esercitando la professione in attività sussidiarie, aspirino a svolgere l'assistenza farmaceutica diretta al pubblico;

3) in ordine a quanto sopra, occorre adottare dei provvedimenti tendenti a trattenere nelle zone rurali i professionisti, concedendo un'adeguata indennità di residenza, prelevata da un apposito fondo costituito da un'aliquota dell'1 per cento sulle vendite complessive delle specialità medicinali;

4) ad evitare che il predetto fondo sia insufficiente allo scopo, ed anche per assicurare al servizio il movimento di medicinali, indispensabile ad ogni servizio di farmacia, si stabilisce che sia ovunque assicurato un potenziale demografico di almeno 5.000 abitanti a ogni sede di farmacia rurale, comprendendovi le popolazioni di Comuni limitrofi.

Dovendosi peraltro garantire il servizio capillare in ogni zona di campagna, anche

se remota, si prevede la istituzione dei dispensari di farmacia, forniti di prodotti pronti per la vendita, effettuata sotto la responsabilità del farmacista titolare della sede: servizio che può agevolmente essere soddisfatto con le prestazioni a scavalco, fermo restando che tutti i presidi, i registri e le dotazioni permanenti rimangano nell'esercizio della farmacia.

5) Infine si prevede che le farmacie, una volta autorizzate l'apertura con bando di concorso, siano messe immediatamente in efficienza, ovviando alle remore del provvedimento del ricorso amministrativo che, attualmente, blocca l'apertura delle farmacie nelle zone, in cui urge l'assistenza.

Onorevoli senatori, oltre 230 farmacie rurali sono state chiuse in questi due anni, che si sarebbero facilmente potute mantenere in servizio se l'esercizio fosse stato liberamente trasferibile a giovani farmacisti i quali, con la prospettiva di poterle successivamente cedere ad altri, ne avrebbero sicuramente incrementato l'attività con vantaggio proprio e con piena soddisfazione delle popolazioni, che ora ne sono prive.

Con la organica attuazione delle norme previste da questo disegno di legge, si assicurerà un immediato risanamento dell'assistenza farmaceutica, ossia di un servizio tanto delicato ed importante, soprattutto nelle località distanti dai centri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorso straordinario)

Il Ministro della sanità è autorizzato a bandire un concorso straordinario nazionale per il conferimento di sedi di farmacia.

Il concorso è effettuato per le sedi che i medici provinciali, con provvedimento straordinario, stabiliranno nei nuovi agglomerati urbani, privi del servizio.

A ogni nuova sede deve essere attribuita una popolazione non inferiore a 4.500 abi-

tanti, calcolati sulla base dell'ultimo censimento anagrafico.

Al concorso possono partecipare soltanto i farmacisti che siano titolari di farmacia in sede rurale da almeno un anno alla data del decreto del bando, e i farmacisti non titolari di sede farmaceutica, che da almeno un anno dalla medesima data, siano dipendenti di farmacia, o di azienda di produzione, o di importazione, o di commercio di medicinali, o siano dipendenti delle organizzazioni professionali o tecniche dei farmacisti.

Le sedi da mettere a concorso, saranno ripartite in misura uguale per la categoria dei farmacisti rurali e per quella dei farmacisti non titolari indicati nel precedente comma.

Il Ministro della sanità, prima della emanazione del bando di concorso, nominerà una commissione, che stabilirà i punteggi per le graduatorie, e provvederà all'attribuzione delle sedi, che sarà stabilita con decreto del Ministro della sanità.

I farmacisti concorrenti dovranno indicare, nella domanda, le sedi prescelte, in ordine di preferenza.

La rinuncia ad una sede assegnata, comporta la esclusione dal concorso per le altre sedi, nonché da ogni altro concorso per farmacie per il periodo di tre anni.

Art. 2.

(Apertura immediata delle nuove farmacie)

Le sedi di farmacia vinte, sia per concorso straordinario che per concorso ordinario, sono attribuite al vincitore, anche nel caso che sia pendente il ricorso contro la graduatoria davanti al Consiglio di Stato.

Qualora la decisione del Consiglio di Stato riconosca la illegittimità del provvedimento di assegnazione della sede, continua l'esercizio della farmacia, con autorizzazione provvisoria, fino al subentro del nuovo titolare.

In tal caso si applicano le norme contenute nell'articolo 110 del testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

(Trasferibilità degli esercizi)

Ogni esercizio di farmacia, regolarmente aperto al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferibile, per atto tra vivi, a chi è iscritto all'Ordine dei farmacisti, semprechè il titolare cedente abbia esercitato la farmacia da non meno di cinque anni.

In caso di morte del titolare, la farmacia è trasferibile in deroga al precedente comma, e non oltre i due anni dal decesso del titolare.

Art. 4.

(Concessione e revoca della sede)

Il trapasso di proprietà della farmacia non ha efficacia fino a quando il medico provinciale, con proprio decreto, non abbia attribuito al nuovo concessionario la sede territoriale nel cui ambito la farmacia è esercitata.

È in facoltà del medico provinciale di rifiutare o di revocare il decreto di concessione della sede farmaceutica nei seguenti casi:

a) a chi sia stato sospeso dall'albo dei farmacisti per non meno di sei mesi complessivi nell'ultimo quinquennio;

b) a chi esercita un'altra attività regolarmente retribuita da almeno un anno.

La norma non si applica nei conferimenti delle sedi per concorso;

c) a chi sia stato condannato a più di tre mesi di reclusione nell'ultimo quinquennio;

d) a chi sia stato sospeso dal servizio mutualistico, per oltre un anno, in seguito a sentenza di condanna della Magistratura, per irregolarità nel servizio mutualistico;

e) a chi assuma o continui ad esercitare la farmacia di un altro titolare, per conto proprio.

La revoca del decreto di concessione della sede, comporta la decadenza del diritto di esercitare la farmacia, la quale, pertanto, deve essere ceduta ad altro farmacista

entro un anno dalla data del decreto medesimo.

La revoca del decreto di concessione è pronunciata con tre mesi di preavviso.

Il provvedimento di revoca è soggetto a ricorso gerarchico al Ministro della sanità.

Valgono le norme di vigilanza e di controllo, sull'esercizio delle farmacie, che sono esercitate per i servizi di pubblica necessità in regime di concessione.

Art. 5.

(Traslazione degli esercizi farmaceutici)

I titolari delle farmacie possono traslocare il proprio esercizio da una sede ad una altra di nuova istituzione o resasi vacante del titolare, nell'ambito del territorio della provincia.

Il trasloco ha luogo previo concorso interno bandito dal medico provinciale fra i titolari farmacisti, secondo le modalità stabilite nel decreto di esecuzione della presente legge.

Le farmacie rurali possono, peraltro, essere traslocate, nell'ambito del territorio dei Comuni che ne costituiscono la sede, in qualunque tempo, ove le esigenze dell'assistenza farmaceutica lo richiedano, previo il nulla osta del medico provinciale.

Art. 6.

(Il servizio farmaceutico nelle zone rurali)

Nessuna nuova sede di farmacia nelle zone rurali può essere istituita, se ad essa non sia assicurata una popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti residenti in uno o più Comuni o frazioni di Comune.

Per assicurare l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri privi dell'esercizio, il medico provinciale può autorizzare l'apertura di dispensari di farmacia, che provvederanno alla somministrazione dei medicinali, già pronti per l'uso, preparati dalla farmacia o dall'industria farmaceutica.

I dispensari sono gestiti sotto la responsabilità del farmacista titolare della sede farmaceutica, e i medicinali sono venduti dal medesimo, attraverso un servizio a scavalco, o da un farmacista sostituto.

Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, disciplinerà l'esercizio dei dispensari di farmacia.

Art. 7.

(Provvidenze per le farmacie rurali)

A tutte le farmacie deve essere assicurato un utile netto, negli acquisti delle specialità medicinali, non inferiore al 26 per cento sul prezzo di etichetta.

Peraltro, sulla predetta percentuale, sarà trattenuta, da parte della azienda di produzione o importazione delle specialità medicinali, un'aliquota dell'1 per cento, da devolversi al fondo per l'indennità di residenza di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità per la applicazione del presente articolo, e per la ripartizione delle somme alle farmacie rurali.

Art. 8.

(Coordinamento con le norme vigenti)

In deroga al termine di tempo stabilito dal primo comma dell'articolo 3 della presente legge, i titolari di farmacia possono trasferire, una volta tanto, per atto tra vivi, e con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, il proprio esercizio, entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, saranno coordinate le norme della presente legge, con le disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.